



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
Provincia di Messina

Registro

N. 51

Prot. Gen.le n. 4814 del 19.04.16

18.04.2016

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** Gestione in forma consortile, diretta ed unitaria del servizio idrico integrato-Proposta di costituzione di società consortile ad esclusivo capitale pubblico - art.4 comma 13, L.R.n.19 dell' 11/08/2015 - Atto di indirizzo.

**COPIA**

L'anno duemilasedici il giorno **diciotto** del mese di **aprile**  
Con inizio alle ore **13,00**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra TROVATO Ornella

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
<b>Trovato Ornella</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>Taranto Salvatore</b>	<b>Vice Sindaco - Ass. Anziano</b>	<b>X</b>	
<b>Giambrone Massimiliano</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>Todaro Antonino</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Provvidenza LIMINA  
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione  
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

AREA TECNICA

Nr. ord. della proposta 65

Li 18-04-16

**OGGETTO:** Gestione in forma consortile, diretta ed unitaria del servizio idrico integrato-Proposta di costituzione di società consortile ad esclusivo capitale pubblico - art.4 comma 13, L.R.n.19 dell'11/08/2015 - Atto di indirizzo.

RELAZIONE

Premesso che con l'art. 69 della Legge Regionale n. 10 del 27/04/1999 (GURS 30/04/1999 n. 20), è stata recepita in Sicilia la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (Legge Galli);

Visto il Decreto Legislativo n. 152/1999;

Visto il D.P.Reg. 16 maggio 2000, n. 114/gr.IVS.G., con il quale sono stati individuati i territori di competenza degli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione Siciliana ed il successivo decreto pubblicato sulla GURS n. 10 del 01/03/2002 di allargamento da 7 a 9 Ambiti;

Visto l'art 49 della legge regionale n° 11/2010 che ha confermato la suddivisione territoriale delle Autorità d'Ambito per il servizio idrico integrato in Sicilia;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n 10334 del 07/08/2001 (GURS n. 43 del 31/08/2001), che ha disciplinato le modalità di costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche, individuando la Provincia quale Ente di coordinamento dei 108 Comuni ricadenti nell'A.T.O. 3 al fine di procedere all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'atto n° 11796/bis del 08/07/2002 con il quale, in attuazione al D.P.Reg. del 07/08/2001, è stata stipulata la "Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra enti locali appartenenti all'A. T. O. 3 - Provincia Regionale di Messina finalizzata all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato", scegliendo quale sistema di autogoverno quello della forma della "Convenzione di Cooperazione" tra gli Enti Locali facenti parte dell'Ambito Territoriale di Messina;

Vista la decisione della Conferenza dei Sindaci n° 4 del 17 /05/2004 con la quale la "Convenzione di Cooperazione" regolante i rapporti tra gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. 3 di Messina, finalizzata all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, è stata modificata;

Visto che il Consorzio ATO S.L.I. di Messina non ha mai individuato un soggetto gestore quale concessionario unico del Servizio Idrico Integrato;

che i Comuni della ex Provincia Regionale di Messina, per effetto della loro partecipazione all'ente consortile, erano obbligati, sia *ex lege* che in forza delle disposizioni statutarie a consegnare gli impianti idrici e fognanti appartenenti al demanio comunale, giuste le previsioni di cui agli art. 822 c.c. e 824 c.c., espressamente richiamati nell'art. 143 D. Lgs n. 152/2006, al suddetto soggetto gestore del servizio;

che tutti i 108 comuni della ex Provincia Regionale di Messina, per via del fatto che il Consorzio ATO S.L.I. di Messina non ha mai individuato un soggetto gestore quale concessionario unico del Servizio Idrico Integrato, non hanno mai provveduto a consegnare i loro impianti;

che pertanto nell'intero territorio della ex Provincia Regionale di Messina la gestione non ha mai assunto la connotazione voluta dalla legge, cioè di gestione integrata nel contesto dell'individuato "ambito ottimale";

che con legge 9 gennaio 2013, n. 2 recante "Norme transitorie per la regolazione del servizio

*idrico integrato*" il legislatore regionale, dopo aver affermato che la Regione riconosce l'acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e trattare in quanto risorsa limitata di alto valore sociale, ambientale, culturale, economico, ha provveduto a:

- riorganizzare il territorio comunale in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006;
- porre in liquidazione le Autorità d'ambito territoriale ottimale e demandare a successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le funzioni delle Autorità d'ambito ai Comuni, che le eserciteranno in forma singola o associata, con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- consentire, nelle more dell'approvazione della legge, ai Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato, di continuare la gestione diretta;

Atteso che, di recente, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la Legge 11 Agosto 2015, n. 19 recante *"Disciplina in materia di risorse idriche"* (Suppl. Ord. n. 1 della GURS n. 34 del 21/08/2015), nella quale all'art. 1 viene sancito che *"la Regione, ai sensi dell'art. 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale"*;

Preso atto che in ragione del suddetto principio stabilito dal citato art. 1 della L.R. 19/2015 e dal disposto di cui al successivo art. 4 rubricato *"Gestione del servizio idrico integrato"* è previsto che la gestione del servizio idrico integrato:

- è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale ed ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari equi (comma 1) ;
- può essere affidata dalla Assemblee Territoriali Idriche di cui all'art. 3, comma 2, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende Speciali consortili, consorzi tra Comuni, società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i comuni che compongono le Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo (comma 2);
- può essere svolta dai Comuni in forma diretta e pubblica, in forma associata, anche ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'art.3; comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio (comma 7) ;
- può essere svolta in forma singola e diretta nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica, da parte dei Comuni montani con popolazione inferiore ai 1000 abitanti , da parte dei Comuni delle isole minori e da parte dei Comuni (in numero di 16) di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 (comma 8);

Considerato che la suddetta legge regionale 11 Agosto 2015, n. 19 al comma 13 dell'art. 4 *"Gestione del servizio idrico integrato"*, stabilisce che: *"I singoli comuni, per la gestione del servizio idrico integrato, possono consorzarsi costituendo società consortili ad esclusivo capitale pubblico"*;

Dato atto che, come chiaramente esposto nella premessa della presente proposta, presso l'ATO Idrico ME3, l'implementazione della gestione unica del servizio non si è determinata in nessun Comune facente parte dello stesso ATO idrico;

Che, pertanto, la previsione di cui al comma 13 dell'art. 4 è riferita in maniera specifica a tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale ottimale ME3 che volessero continuare a gestire in forma diretta, unitaria e consortile il servizio idrico integrato;

Considerato che tale scelta è fondata sulla necessità di evitare qualsiasi forma di gestione anomala

del servizio pubblico in questione ed evitare gravi conseguenze in capo agli utenti del servizio (ingiusta disparità di trattamento, tariffe inique e sproporzionate, diseconomie della gestione, ecc.);

**Che** la pregressa esperienza della privatizzazione dell'acqua ha dimostrato come solo la proprietà pubblica e il governo pubblico e partecipato dalle comunità locali garantiscono la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti ed il rispetto degli equilibri naturali per le generazioni future;

**Che** in questa battaglia, insieme globale e locale, è ormai largamente diffusa la consapevolezza delle popolazioni e degli amministratori locali riguardo alla necessità di non mercificare l'acqua;

**Che** volendo dare concreta espressione alla mobilitazione delle amministrazioni locali, obiettivo del presente provvedimento è quello di segnare una svolta radicale rispetto alle politiche sino ad oggi attuate in altri contesti nazionali e regionali, che hanno fatto dell'acqua una merce e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione, provocando dappertutto spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti, diseconomicità della gestione, dispersione delle professionalità maturate nelle gestioni pubbliche, mancanza di trasparenza e di democrazia;

**Atteso** che per le considerazioni sopra riportate per i Comuni afferenti al disciolto Ambito Territoriale Ottimale ME3 non si è determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza la gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conseguenza di ciò è intendimento di questa Amministrazione Comunale adottare la forma gestionale di cui al comma 13 dell'art. 4 della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 e cioè attraverso la costituzione di una società consortile ad esclusivo capitale pubblico fra questo Ente ed alcuni comuni limitrofi aventi caratteristiche territoriali e socio-economiche omogenee;

**Che** tale intendimento trova fondamento al fine di salvaguardare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio idrico nei nostri piccoli comuni, attraverso un'ideale programmazione che tenga conto di un'adeguata ed appropriata scala territoriale e soprattutto per scongiurare qualsiasi danno ambientale, qualsiasi danno erariale e qualsiasi forma di aumento incontrollato e smisurato dei costi e delle tariffe del servizio idrico integrato;

**Richiamato** l'art. 5, comma 1, Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 ai sensi del quale : *"Nelle more della definizione degli ambiti di cui all'articolo 3 e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore le attuali perimetrazioni degli Ambiti territoriali ottimali e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti"*;

**Rilevato** quanto comunicato dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con Nota Prot. n. 1177 del 13/01/2016, circa l'impugnativa in corso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi la Corte Costituzionale ex art. 27 della Legge n. 87/1953 per la dichiarazione d'illegittimità dell'art. 4 commi 2, 3, 4, 7 e 8 e dell'art. 3, comma 3, lett. i) della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, poiché in contrasto con i principi fondamentali della legislazione nazionale ed europea in materia di tutela della concorrenza, dell'ambiente e dell'ecosistema, ritenendosi dunque illegittima la gestione diretta del S.I.I. da parte di singoli comuni o comuni in forma associata (subambiti);

**Visto** che con Decreto n. 75 del 29 gennaio 2016 (con allegato), emanato dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (GURS n. 7 del 12/02/2016) sono stati individuati i nove Ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19;

**Che** all'art. 1 del suddetto Decreto si stabilisce che il territorio regionale, al fine della gestione del servizio idrico integrato deve essere riorganizzato in nove Ambiti territoriali ottimali (ATO), coincidenti con i preesistenti nove Ambiti territoriali ottimali, come delimitati con D.P.Reg. n.114

del 16 maggio 2000 e con successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002;

**Che** la delimitazione dell' ATO 3 - Messina coincide con i limiti territoriali dell'ex Provincia Regionale di Messina;

**Vista** la Circolare interpretativa Prot. n. 1369/GAB del 07/03/2016 emanata dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicata in data 08/03/2016 sul sito internet istituzionale dell'Assessorato ed inviata a Codesto Ente in data 08/03/2016 Prot. n. 2361, avente ad oggetto: *"Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia - Art. 3, commi 2 e 3, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 - Attuazione - Circolare interpretativa"*;

**Che** alla suddetta Circolare interpretativa risultavano allegati uno schema di deliberazione tipo per l'insediamento dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATT) e l'approvazione dello Statuto, nonché uno schema tipo di Statuto della stessa Assemblea Territoriale Idrica (ATT);

**Che** la stessa Circolare interpretativa fissa il termine ultimo per l'insediamento della suddetta Assemblea Territoriale Idrica (ATT) e per l'approvazione dello Statuto per la data del 12 aprile 2016;

**Che** il Comunicato relativo alla pubblicazione della suddetta Circolare interpretativa è stato pubblicato sulla GURS n. 11 del 11/03/2016;

**Vista** la Circolare Prot. n. 2121 /GAB del 08/04/2016 emanata dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicata in data 08/04/2016 sul sito internet istituzionale dell'Assessorato, con la quale si fornivano specifici chiarimenti in merito alla suddetta Circolare interpretativa Prot. n. 1369/GAB del 07/03/2016;

**Preso atto** della Convocazione dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATT) dei Comuni ricompresi nell' ATO metropolitano di Messina (ATO 3 - Messina), effettuata dal Commissario Straordinario e Liquidatore dell'Autorità d'Ambito territoriale ottimale in liquidazione con Note Prot. 0009524/16 del 23/03/2016 e Pot. n. 0010237/16 del 31/03/2016;

**Che** tale convocazione è stata fissata in prima convocazione per la data del 11/04/2016 alle ore 09,30 ed in seconda convocazione per la data del 12/04/2016 sempre alle ore 09,30;

**Che** ne in data 11/04/2016 (in prima convocazione) così come in data 12/04/2016 (in seconda convocazione) è stato raggiunto il *quorum*, ragion per cui l'A.T.I. non si è insediata;

**Che** con nota prot. 0011982/16 del 14/04/2016, il Commissario Straordinario e Liquidatore, ha comunicato a tutti i Sindaci dei Comuni dell'A.T.O metropolitano di Messina, che alcuni dei Sindaci intervenuti alla seduta del giorno 12/04/2016 hanno redatto un documento, in cui, eccependo pretese "anomalie istruttorie" che avrebbero impedito il regolare svolgimento e, quindi l'insediamento dell'Assemblea, hanno deciso di autoconvocare l'A.T.I. per lunedì 18 aprile, ore 10,30 in prima convocazione e per martedì 19 aprile, in seconda convocazione, alle ore 10,30 dando mandato al Commissario Straordinario ex Provincia Regionale di Messina (sic) di trasmettere il medesimo documento a tutti i Sindaci d'ambito e notificarla all'Assessore Regionale all'Energia;

**Preso atto** altresì che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il 28/12/2015 ha approvato la delibera 664/2015/R/idr inerente il *"Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2)"* nonché la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato (Deliberazione 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR) e la definizione dei livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità (Deliberazione 23/12/2015 n. 655/2015/R/IDR);

**Che** nello specifico la determinazione delle tariffe per l'anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2014 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;

**Atteso** che il Provvedimento di cui sopra prevede, per gli enti locali che svolgono servizi idrici in

economia, rispetto alla definizione delle tariffe, l'esclusione dall'incremento tariffario per tutti i soggetti, gestori e comuni che:

- non hanno adottato la Carta dei Servizi;
- fatturano all'utenza domestica di un consumo minimo impegnato;
- non hanno consegnato gli impianti al gestore d'ambito;
- non hanno titolo per gestire il servizio o è pendente un contenzioso giurisdizionale;

Che il Comune di San Piero Patti rientra negli enti locali esclusi dall'obbligo dell'applicazione dell'incremento tariffario per l'anno 2016;

Richiamando tutte le normative europee, nazionali e regionali attualmente vigenti in materia;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.mm.ii.;

Visto l'O.AA.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

### PROPONE

di approvare le seguenti linee guida:

1. **Di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di avvalersi** della facoltà prevista dall'art. 4, comma 13, della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n. 19, in relazione alla costituzione di una società consortile ad esclusivo capitale pubblico fra questo Ente ed alcuni comuni limitrofi aventi caratteristiche territoriali e socio-economiche omogenee per la gestione del servizio idrico integrato;
3. **Di dare atto** che la costituzione della suddetta società consortile ad esclusivo capitale pubblico è finalizzata solo ed esclusivamente a salvaguardare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio idrico nei piccoli comuni, attraverso un'adeguata ed appropriata scala territoriale e soprattutto per scongiurare qualsiasi danno ambientale, qualsiasi danno erariale e qualsiasi forma di aumento incontrollato e smisurato dei costi e delle tariffe dello stesso servizio idrico integrato;
4. **Di dare atto** che con successiva adozione di deliberazione di consiglio comunale saranno individuati i comuni limitrofi (facenti parte del disciolto Ambito territoriale ottimale denominato ME3), con i quali costituire la suddetta società consortile ad esclusivo capitale pubblico ai sensi dall'art. 4, comma 13, della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n. 19;
5. **Di stabilire**, sin d'ora, che si provvederà alla gestione del servizio idrico integrato in forma consortile, diretta, unitaria e pubblica, senza finalità lucrative, così come previsto dal suddetto art. 4, comma 13, della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n. 19;
6. **Di scegliere**, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la forma consortile tra i comuni, secondo la disciplina di cui all'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
7. **Di riservarsi**, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione, alla programmazione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dei territori comunali consorziati), di approvare con separata deliberazione lo schema di convenzione (di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) e di dare ivi mandato al legale rappresentante dell'Ente per la relativa stipula, con la possibilità in tale sede di modificare eventualmente la costituzione territoriale dello stesso consorzio, ~~ove medio tempore si presentassero condizioni oggettive che renderanno necessaria la modifica per esigenze di maggiore funzionalità ed economicità del suddetto consorzio~~;
8. **Di dare atto** che questo Ente ha già in essere uno specifico accordo di programma con il limitrofo Comune di Librizzi in relazione alla gestione consortile di una porzione del servizio di

depurazione delle acque reflue e di distribuzione di acqua ad usi civili (con autobotte);

9. **Di stabilire** sin d'ora che il rapporto convenzionale di carattere negoziale dovrà garantire:
- la gestione unitaria all'interno del costituendo consorzio di comuni del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
  - livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
  - l'unitarietà del regime tariffario del costituendo consorzio di comuni definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
  - la definizione e l'attuazione di un piano finanziario e di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici, privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico, alla totale e completa potabilità delle acque per uso domestico ed al riutilizzo delle acque reflue;
10. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per l'acquisizione dell'eventuale parere propedeutico alla costituzione del consorzio di comuni di cui dall'articolo 4, comma 13, della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19;
11. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Assemblea territoriale idrica dell'ATO 3 Messina, in fase di costituzione (fissata per la data del 19/04/2016), per l'eventuale approvazione del costituendo consorzio di comuni;
12. **Di demandare** ai Responsabili del Area Finanziaria e d Area Tecnica, l'espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di specifica competenza al fine di dare puntuale attuazione al presente provvedimento;
13. **Di rendere** la deliberazione scaturente dall'adozione del presente provvedimento immediatamente esecutiva nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia, stante l'urgenza di procedere con l'attuazione di quanto in esso previsto.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Arch. Giacomo FERNARI

Il Proponente  
Avv. Oriella TROVATO

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica - esprime parere: favorevole

Data 18.06.2016

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 73/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato DICHIARA: che in relazione all'impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data .....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria - per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data .....

Il Responsabile

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € \_\_\_\_\_, trova copertura finanziaria alla MISSIONE \_\_\_\_\_  
PROGRAMMA \_\_\_\_\_ TITOLO \_\_\_\_\_ CAPITOLO P.E.G. \_\_\_\_\_  
del bilancio 2016

Data .....

Il Ragioniere

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;  
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;  
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

**DELIBERA**

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Stante l'urgenza di procedere al pagamento con separata votazione e con voti favorevoli unanimi

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Il Sindaco

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 20.04.16

E fino al 05.05.16

L'Addetto

### CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:  
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line 20.04.16

Ed ivi è rimasta per 15 gg. consecutivi

Dal 20.04.16 al 05.05.16

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
**Provvidenza LIMINA**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il 20.04.16

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18.04.16

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, Li 18.04.16

Il Segretario Comunale  
**Provvidenza LIMINA**